

dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione. I ricorrenti chiamavano ritualmente in causa il Commissario Delegato per l'Emergenza Idrogeologica in Campania e la Provincia di Avellino, cui estendevano la domanda risarcitoria. I chiamati in causa, costituitisi entrambi, eccepivano a loro volta la propria carenza di legittimazione passiva e chiedevano il rigetto della domanda.

La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di prova testimoniale e di c.t.u., è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

Motivi della decisione

Sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania in ordine alle controversie aventi ad oggetto i danni da esondazione del torrente Rio S.Oronzo, denominato Fenestrelle, che è un corso d'acqua naturale, affluente del fiume Sabato. Infatti, l'art. 2, lett. e), del d. p.r. 15.1.72 n. 8, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto l'alveo in questione rientri nel demanio idrico statale (è iscritto al n. 105 dell'Elenco Acque Pubbliche-Provincia di Avellino- v. doc. in atti), ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne sia stato operato il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. ss. uu., 5.9.97 n. 8588; TSAP 10.5.99 n. 65). L'art. 11 della legge n. 183/1989 prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi,

nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. L'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti tale compito di sua diretta competenza. I fatti per i quali si procede sono anteriori al mutamento di competenze, determinato dall'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, per le regioni che, come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica distribuzione delle competenze tra esse e gli enti locali minori dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), che, in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, ha previsto che dal 1°7.99 e sino a quando la Regione non abbia adottato la legge di puntuale individuazione delle competenze trasferite agli enti minori e di quelle conservate in testa ad essa, il potere-dovere di manutenzione dei corsi d'acqua grava sulla Provincia, mutamento di competenze peraltro non ancora attuato concretamente non essendosi ancora verificato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, cui avrebbe dovuto provvedere la Regione con la legge di distribuzione delle competenze (art. 3, c. 3°, d. lgs. n. 112/98), e a cui è subordinato l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. Ne consegue l'esclusiva legittimazione passiva della Regione, cui spettava la manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza dell'alveo all'epoca dei fatti e

che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione. Nella certificazione rilasciata ai ricorrenti dai competenti uffici regionali si dichiara, d'altronde, che la "competenza amministrativa-tecnica" sul corso d'acqua in oggetto "è della Regione Campania" (v. all. 12 fasc. attoreo). Ne consegue il rigetto delle domande proposte avverso la Provincia di Avellino e il Commissario Delegato per l'Emergenza Idrogeologica in Campania, chiamati in causa dai ricorrenti a seguito dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla Regione. Considerata tale circostanza e la complicata ripartizione di competenze tra gli enti locali, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

Non è contestata, e risulta documentalmente provata dall'atto di divisione e dagli atti di compravendita del 12/11/1992 prodotti, la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari dei fondi che si assumono danneggiati.

Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali (testi Speranza, rispettivamente figlio e cognato di Talamo Anna, e Iandolo, vigile del Fuoco), dalla corrispondenza intercorsa tra i ricorrenti e l'Ufficio del Genio Civile di Avellino, dalla ctu e dalla relazione tecnica prodotta, con le allegate fotografie, emerge la conferma di quanto dedotto in ricorso. In particolare, è stato accertato che nel 1995 la Regione fece eseguire lavori di sistemazione idraulica dell'alveo sia a monte che a valle del tratto del corso d'acqua che lambisce la proprietà Talamo, che, viceversa, non fu interessato ai lavori, per mancanza di fondi, e rimase nell'incuria (v. lettera del 28/12/2001 del Genio Civile di AV-all. 11, fasc. attoreo). Lo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo era pessimo, atteso che da tempo esso non era stato oggetto di alcun intervento di pulizia ed espurgo, con la conseguenza che si era accumulata un gran quantità di sedimenti alluvionali e detriti, con rilevante riduzione della sezione idraulica ed innalzamento del letto dell'alveo, per di più invaso da vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere e che la Regione Campania,

ripetutamente sollecitata nel corso degli anni dai ricorrenti (v. i doc. prodotti), aveva ommesso qualsiasi intervento di manutenzione. A seguito delle precipitazioni stagionali, le acque scorrevano con maggiore velocità nei tratti risanati e, giunte nel tratto dell'alveo prospiciente le proprietà Talamo, incontravano una "strozzatura a imbuto", esondavano e allagavano parte dei terreni, trasportando detriti e rifiuti anche tossici (pp 8-9 ctu). L'acqua, mista a scarichi industriali, ha determinato, più volte, la distruzione delle colture di ortaggi e del raccolto di nocciole. In particolare, esondazioni e allagamenti si sono verificati nei mesi di agosto e settembre del 2001 in occasione delle intense precipitazioni che all'epoca colpirono tutta la Regione, per cui, in molti Comuni (ma non in quello di Avellino) fu dichiarato lo stato di emergenza e furono previsti interventi urgenti con fondi statali e regionali (v. DPCM 21/09/01 e ordin 12/11/01 n. 3158, in atti).

Il caso fortuito, che esonera il custode in un bene dalla responsabilità per i danni provocati da un dinamismo connaturato a quel bene o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto da quel bene (art. 2051 c.c.), è costituito da un fatto non solo imprevisto ed imprevedibile, ma anche tale da sottrarsi ad ogni possibile controllo umano e da presentare efficienza causale tale da rendere inevitabile l'evento dannoso, del quale si possa porre come unica causa. Applicando tali principi alle esondazioni dei corsi d'acqua in occasioni di intense precipitazioni atmosferiche, deve ritenersi che non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode il fatto che si tratti di precipitazioni molto più intense delle medie stagionali, ma è necessario che risulti che lo stato del corso d'acqua sia idoneo, oppure che il volume d'acqua riversatosi nell'alveo sia stato tanto rilevante da provocare l'esondazione anche in condizioni di perfetta manutenzione e quindi da rendere sostanzialmente influente lo stato del corso d'acqua (cfr.: T.S.A.P. 14.2.90 n. 14, che precisa che gli allagamenti prodotti dall'evento meteorologico preso in considerazione devono essere *"in nessun modo*